



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI (c.d. WHISTLEBLOWING)

ai sensi del D. Lgs 10 marzo 2023 n.24 (recepimento della Direttiva UE ottobre 2019 n. 1937 e delle linee guida approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12/7/2023 e del regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301 del 12 luglio 2023)

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2023 n. 31 e aggiornato con delibera del 4 marzo 2024 n. 8)

PREMESSA

Il presente Regolamento, ha lo scopo di dare attuazione al decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*) e in particolare:

- di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea una conoscenza di base del D. Lgs 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
- indicare le procedure adottate dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena per il ricevimento e la gestione della segnalazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023.

L'Organismo al quale devono essere dirette tali segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'Ente, quale unico destinatario competente alla ricezione e alla gestione della segnalazione medesima.

Art. 1 – DEFINIZIONI –

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b) facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- c) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
- d) persona segnalante o segnalante (whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

- e) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- f) seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- g) informazioni sulle violazioni: informazioni compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché di elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- h) segnalazione: la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni;
- i) segnalazione interna: la comunicazione, scritta, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dall'Ordine dei farmacisti;
- j) segnalazione esterna: la comunicazione, scritta, delle informazioni sulle violazioni, presentate tramite il canale di segnalazione esterna approntato da ANAC;
- k) divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- l) violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs 24/2023, e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D. Lgs 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 del suddetto decreto, relativo ai seguenti settori:
 - appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti;

Art. 2 – CHI E' IL WHISTLEBLOWER - TUTELE E SOGGETTI TUTELATI

Il *Whistleblower* come definito dal combinato disposto dell'art. 1 e dall'art. 2 del predetto decreto 24/2023, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione può provenire da:

- dipendenti dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena;
- titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente;
- liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione controllo vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il nuovo decreto legislativo a cui il presente Regolamento vuole dare attuazione, prevede, oltre che la raccolta e gestione delle segnalazioni (*il c.d. processo Whistleblowing*), anche gli strumenti di tutela per le persone segnalanti. Sono state introdotte nell'ordinamento italiano, importanti disposizioni a tutela dei soggetti del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, in quanto la segnalazione maturata nel contesto lavorativo dell'Ente, che risulti finalizzata all'emersione di illeciti, comporta il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower con l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, le tutele vengono applicate non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in presenza di un rapporto lavorativo o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o di altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il decreto inoltre, prevede una ulteriore estensione delle tutele in capo ai seguenti soggetti:

- facilitatore, come definito all'art.1, lett. b) del presente regolamento;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad esso da uno stabile legame affettivo di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse autorità lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le informazioni sulle violazioni, possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante (whistleblower), ragionevolmente ritenga sulla base di elementi concreti che potrebbero essere commesse.

Art. 3 – OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini del presente Regolamento, sono oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni - compresi i fondati sospetti – di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, così come definite nel precedente art. 1 lett. I).

Le informazioni sulle violazioni, possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante (whistleblower), ragionevolmente ritenga sulla base di elementi concreti che potrebbero essere commesse.

La procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)2019/1937, seppur non indicati nell' allegato II citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Art. 4 – ESEMPLIFICAZIONI DI AZIONI/OMISSIONI

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;

- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, l'utilizzo di beni dell'Ordine per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per l'Ordine dei Farmacisti, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze e lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine dei Farmacisti.

Non possono essere oggetto di segnalazione, le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste che rientrino nell'alveo del rapporto di lavoro o dei rapporti di colleganza o di gerarchia, né possono essere oggetto di segnalazione, quelle fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse e nell'integrità dell'Ente; I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Art.5 – CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate tramite i canali appositamente previsti, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, e possono essere effettuate attraverso:

- **canale di segnalazione interna**, istituito e gestito a cura dei soggetti del settore pubblico e dai soggetti del settore privato ai quali si applica il D. Lgs 24/2023, tra i quali rientra anche l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena;
- **canale di segnalazione esterna**, istituito e gestito a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **divulgazione pubblica**, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **denuncia** all'autorità giudiziaria o contabile.

5.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs 24/2023, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare segnalazioni di cui al presente regolamento, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della

persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione, nonché assicurare la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione, trasmette la segnalazione all'RPCT nel rispetto della riservatezza e con comunicazione al segnalante

5.2 – SEGNALAZIONE FORMA SCRITTA

Il segnalante può effettuare la segnalazione, mediante il canale criptato a disposizione a seguito dell'adesione alla convenzione stipulata dall'Ordine con WhistleblowingPA, il cui portale è liberamente accessibile dalla home del sito dell'Ordine - sezione "Amministrazione Trasparente" al link: <https://ordinedeifarmacisti dellaprovinciadimodena.whistleblowing.it/> . I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per il tempestivo avvio dell'istruttoria al RPCT, che riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione con codice identificativo della stessa, e senza ulteriore elemento di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e accessibili solo all' RPCT, e se ritenuto necessario dallo stesso RPCT anche al dipendente specificatamente autorizzato.

La procedura informatizzata consente in sintesi di:

- inserire le segnalazioni in modo semplice e di immediata comprensione;
- rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- trasmettere la segnalazione all'RPC, che gestisce il canale di segnalazione interno, coinvolgendo il personale autorizzato, nel rispetto della tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni tese alla individuazione del segnalante, sono crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato;
- accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l'identità del segnalante. Detta possibilità è dettata in via esclusiva all'RPCT;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

5.3 – SEGNALAZIONE FORMA ORALE

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, in coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto.

5.4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire il corretto seguito dell'istruttoria e la gestione della stessa, pertanto deve contenere:

- le generalità del segnalante;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.5 – SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni sono considerate anonime quando dalle stesse, non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Saranno prese in considerazione solo le segnalazioni che si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, pertanto dovranno essere tali da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati.

Resta inteso che la tutela del segnalante sarà assicurata se ed in quanto l'identità venga resa nota.

6 – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE – CANALE INTERNO:

Il RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute è tenuto a:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- se necessario chiede al segnalante integrazioni;
- dà seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento; in mancanza dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

L' RPCT gestisce la segnalazione nel rispetto del principio di imparzialità e riservatezza, svolgendo le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o eventuali altri soggetti.

In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e se necessario può richiedere chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

In particolare l'RPCT deve analizzare:

- la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo, ossia che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare la segnalazione;
- la competenza dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Modena sulle questioni segnalate;
- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti procedendo ad archiviare la segnalazione;
- l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.

Se quanto segnalato non risulta adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi, se a seguito dell'attività svolta l'RPCT ravvisi elementi di:

- manifesta infondatezza della segnalazione;
- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;

- un contenuto generico nella segnalazione/comunicazione o un contenuto tale da non consentire nessun approfondimento, ne dispone l'archiviazione, con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.

Nel caso di segnalazione fondata, l'RPCT – tenuto conto della natura della violazione segnalata – procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile gerarchico per i provvedimenti di competenza, compresa l'azione disciplinare se prevista;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

7 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Relativamente al ruolo dell'RPCT nel processo di gestione delle segnalazioni, si precisa che l'RPCT:

- non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto di segnalazione;
- il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il RPCT la sanzione pecuniaria che ANAC irroga ai sensi del *“Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio”*;
- Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall'amministrazione nel PTPCT o in altro atto organizzativo ad esso collegato, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

8 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità della segnalazione e delle relative attività, l'RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR e 3, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 51 del 2018.

9 – CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:

- nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

A fronte della segnalazione ricevuta ANAC:

- dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima se necessario delle integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante viene sempre protetta, salvo i casi in cui si possa configurare una responsabilità per calunnia o diffamazione e quelli in cui non è possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). L'identità del segnalante, né altre informazioni da cui può evincersi l'identità, possono essere rivelate senza il suo espresso consenso e tutti quelli che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

A tutela del segnalante, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, adotta le seguenti misure:

A) rispetto ai procedimenti che dovessero derivare da segnalazioni:

- relativamente al procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 C.P.P.;
- relativamente al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai

fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

- B) La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) della stessa L.241/90 e s.m.i..

11 – DIVIETO DI MISURE DISCRIMINATORIE A CARICO DEL SEGNALATE

Non è consentita verso il segnalante alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La tutela contro le ritorsioni e discriminazioni, si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere rientrassero nell'ambito oggettivo e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D. Lgs 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni, le fattispecie elencate dall'art. 17, co.4, del D. Lgs 24/2023 e, in particolare:

- 1) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- 2) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- 3) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- 4) la sospensione della formazione o qualsiasi altra restrizione dell'accesso alla stessa;
- 5) le note di merito negative o le referenze negative;
- 6) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- 7) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- 8) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- 9) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- 10) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- 11) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- 12) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- 13) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- 14) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo, e in generale, dell'art. 17 del D. Lgs 24/2023.

12 - PROTEZIONE DA RITORSIONI DEL SEGNALANTE

In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, il segnalante e i soggetti tutelati, possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D. Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015;

Il segnalante che ritiene di avere subito una discriminazione o una ritorsione, può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo;
- alla Procura della Repubblica;

Resta fermo e impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta inteso che le tutele dalle ritorsioni non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quando è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

13 – VIOLAZIONE DELLA TUTELA

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accetta che sono state commesse ritorsioni o quando accetta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle prescritte dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui le tutele non sono state garantite al segnalante (per diffamazione o calunnia), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

14 – DIVULGAZIONE PUBBLICA

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio un pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

15 – RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

In caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria è prevista la responsabilità penale e disciplinare del segnalante, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali la segnalazione manifestamente opportunistica e /o effettuata con il solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

16 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, è effettuato dall'ente (segnalazione interna), nonché da ANAC (segnalazione esterna), in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alla persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La presente procedura ed il relativo canale di segnalazione, verranno periodicamente aggiornati in base alla normativa di riferimento. E' presente una specifica normativa sul trattamento dei dati personali in materia di whistleblower all'interno del sito dell'ordine e visionabile dal segnalante in sede di segnalazione.

17 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il contenuto del presente Regolamento, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo, sarà oggetto di periodiche attività di aggiornamento e adeguamento alla normativa vigente. Inoltre saranno previste periodiche attività di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte al personale dell'Ordine e all'RPCT al fine di adottare ogni opportuna iniziativa, volta a portare il presente Regolamento, a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali l'Ordine intrattiene rapporti.

18 – PUBBLICITA' e RINVIO

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e alle linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato D. Lgs. 24/2023.